

Normativa

Accordo UE-Pacifico: nuove regole sull'origine preferenziale e utilizzo del sistema REX

Con la Decisione n. 1/2026 del Comitato per il commercio UE-Pacifico del 30 gennaio 2026 è stato modificato l'articolo 15, paragrafo 3, del protocollo II dell'**Accordo di Partenariato Economico (APE)** interinale, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, prevedendo che dal **1° settembre 2026** i prodotti originari dell'UE beneficeranno, all'importazione negli Stati del Pacifico, del **trattamento tariffario preferenziale** previsto dall'APE solo su presentazione di una dichiarazione su fattura compilata da un **esportatore registrato**.

A decorrere da tale data, infatti, i certificati di circolazione EUR.1 non saranno più accettati dagli Stati del Pacifico per richiedere l'agevolazione daziaria.

Gli esportatori unionali dovranno quindi indicare il **numero REX** nelle dichiarazioni su fattura, compilate conformemente a quanto stabilito dall'APE nell'Allegato IV, Protocollo II, con la seguente formulazione:

“L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale”

Qualora, in base alla normativa dell'UE, a un esportatore non sia stato attribuito un numero REX, sarà comunque possibile compilare la dichiarazione su fattura senza indicare tale numero.

Gli Stati del Pacifico attualmente aderenti e beneficiari dell'Accordo di Partenariato Economico sono Figi, Papua Nuova Guinea, Samoa e Isole Salomone, nonostante già altri Paesi dell'area siano in fase di formalizzazione della loro adesione.

Fonti: www.adm.gov.it – 17 giugno 2026
www.europarl.europa.eu – marzo 2026